

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

---

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1959

(4<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Vice Presidente TIRABASSI

#### INDICE

##### Disegni di legge:

« Ammissibilità ai concorsi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, del personale delle segreterie universitarie avente titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori e per il quale non siano stati ancora emanati i relativi provvedimenti » (205) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 16

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 16

« Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica » (299) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 16, 17

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 17

RUSSO . . . . . 17

« Convenzione aggiuntiva tra lo Stato ed il comune di Bologna per l'uso della Biblioteca civica, annessa al Conservatorio di musica "G. B. Martini" » (306) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 17, 19

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 19

RUSSO, *relatore* . . . . . 18

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Caroli, Cecchi, Donini, Granata, Macaggi, Marchisio, Mencaraglia, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi, Zaccari, Zanoni e Zanotti Bianco.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.*

*BALDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

« **Ammissibilità ai concorsi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, del personale delle segreterie universitarie avente titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori e per il quale non siano stati ancora emanati i relativi provvedimenti** » (205)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissibilità ai concorsi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, del personale delle segreterie universitarie avente titolo al collocamento nei ruoli speciali transitori e per il quale non siano stati ancora emanati i relativi provvedimenti ».

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare la Commissione di rinviare la discussione del presente disegno di legge, in quanto gli uffici del mio Ministero hanno manifestato la esigenza di un più approfondito riesame della materia.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione di questo disegno di legge si intende rinviata.

**Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica » (Approvato dalla Camera dei deputati) (299)**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Apro la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso brevemente.

Il provvedimento è stato presentato dal Governo, cioè dal Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro. Questo dico, perchè il parere della 5<sup>a</sup> Commissione solleva qualche difficoltà; osserva infatti tale Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per la copertura finanziaria, rileva che in linea generale, specie in materia che comporta oneri per il bilancio, non è da approvarsi il principio della retroattività.

Si ritiene pertanto opportuno precisare che la decorrenza della nuova misura del compenso giornaliero decorra dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della legge ».

Si tratta, dunque, di un disegno di legge relativo alle competenze spettanti ai professori componenti le Commissioni di esame della scuola secondaria. Tale provvedimento si rende necessario in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, che ha sostituito, per la disciplina delle commissioni in genere, la legge 4 novembre 1950, n. 888, non ha riprodotto la disposizione di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge stessa. Quindi praticamente il Governo si è trovato nella impossibilità di corrispondere tale indennità per gli anni trascorsi dopo il 1955-56.

Con il disegno di legge in esame viene attribuito ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione nelle Scuole ed Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica un compenso giornaliero di lire 400, in sostituzione di quello di lire 120 previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

Detto compenso, in ultima analisi, include non solo il predetto di lire 120, ma anche il gettone di presenza ridotto a metà di lire 250 già previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888, e la propina di lire 15 per ogni candidato esaminato, prevista dal citato decreto n. 1076.

Ritengo perciò che non vi debbano essere dubbi circa l'accoglimento del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati; ritengo che non debbano esservi dubbi anche per quanto riguarda la corresponsione di tale indennità d'esame per gli anni precedenti: la retroattività in questo caso è un diritto maturato. E ciò tanto più in quanto la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato che esiste la copertura finanziaria.

RUSO. Sono anch'io dell'avviso che si possa senz'altro approvare questo disegno di legge.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore per la sua proposta di approvazione del disegno di legge in parola. Non ho alcuna obiezione da sollevare su quanto ha detto il relatore: com'egli ha osservato, l'attesa degli insegnanti è legittima, perchè soltanto per una omissione del decreto del Presidente della Repubblica, successivo alla legge del 1950, non si è potuto disporre la corresponsione dell'indennità in questione. Per quanto riguarda la decorrenza della nuova indennità, fissata in questo progetto dall'anno scolastico 1955-56, esistono dei precedenti. Infatti l'articolo 2 della legge 19 marzo 1955, che stabilì le nuove misure delle indennità, per i commissari degli esami di maturità ed abilitazione, dispose che esse avessero decorrenza dall'anno 1953-54.

Per quanto concerne l'onere finanziario, confermo che esso non desta preoccupazione, poichè si provvederà con i fondi tratti dagli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Per tutte queste considerazioni, prego anch'io la Commissione di voler procedere alla approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento).

Il compenso di cui al precedente comma è dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'articolo 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o più Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneità o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo è corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti dei bilanci del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Convenzione aggiuntiva tra lo Stato ed il comune di Bologna per l'uso della Biblioteca civica, annessa al Conservatorio di musica " G. B. Martini " »** (Approvato dalla Camera dei deputati) (306)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Convenzione aggiuntiva tra lo Stato ed il comune di Bologna per l'uso della Biblioteca civica, annessa al Conservatorio di musica "G. B. Martini" », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R U S S O, *relatore*. Non occorrono molte parole per illustrare il presente disegno di legge, già approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1958.

In data 25 marzo 1942, fu stipulata una Convenzione tra lo Stato ed il comune di Bologna, approvata con legge 26 maggio 1942, n. 666. Con l'articolo 2 della Convenzione il comune di Bologna s'impegnava a cedere in deposito temporaneo e gratuito al Conservatorio per la durata della Convenzione (99 anni) tutto il materiale della Biblioteca, previa compilazione di un catalogo, di un inventario e mediante la stipulazione di un atto relativo.

Ma se si pensa alla data della Convenzione, il 1942, torna facile immaginare che la guerra fermasse tutto; così non si effettuò la cessione del materiale bibliografico, nè si potè stipulare l'atto di cessione.

Dopo tanto tempo, è stato necessario stendere una Convenzione suppletiva, in cui si chiariscono i punti relativi alla proprietà della Biblioteca ed alla composizione del Consiglio d'amministrazione.

Sono intercorse trattative col Ministero del tesoro per ottenere un benestare a questa Convenzione, ma il predetto Ministero ha espresso una decisa opposizione su un punto: non ha ritenuto di addebitare allo Stato, mentre il Comune, non senza qualche fondamento, aspirava ad esserne in parte sollevato, la spesa necessaria per la compilazione dell'inventario.

Il comune di Bologna pertanto farà fronte all'onere, che è considerevole se si pone mente alla gran mole di materiale da inventariare e da catalogare.

L'articolo 6 della Convenzione chiarisce quanto attiene alla restituzione del materiale

bibliografico dallo Stato al comune di Bologna allo scadere della Convenzione stessa. Al momento della restituzione della Biblioteca, lo Stato s'impegna a cedere non soltanto le opere inventariate, ma tutto il materiale librario acquistato durante la gestione statale, corrispondendo una cifra stabilita in virtù di una perizia da fare nella cura di acquisto rivalutata secondo l'eventuale fluttuazione dei costi in rapporto al valore corrente della moneta.

La Convenzione sancisce il diritto del comune di Bologna ad avere in seno al Consiglio d'amministrazione del Conservatorio un proprio rappresentante.

L'articolo 1 del presente disegno di legge innova, a mio giudizio, l'articolo 2 della Convenzione del 1942, in quanto specifica che nella cessione del materiale bibliografico deve ritenersi escluso il ricco materiale dei manoscritti (che va da codici miniati di musica a manoscritti di musica del secolo XVII) e degli stampati (dagli incunaboli ad una pregevolissima collezione di libretti melodrammatici, che giunge fino al secolo XVIII).

Qualcuno potrebbe domandare: dove va questo prezioso materiale di musica e di stampati? Nell'articolo 2 del presente disegno di legge si stabilisce che questo materiale costituirà il fondo del Civico museo bibliografico musicale: e per questo museo è previsto un lavoro d'inventario, di catalogazione e di custodia, che sarà a spese del comune di Bologna, il quale provvederà ad affidare ad un funzionario (mi auguro che sia il più idoneo ed il più capace), la direzione di un lavoro che deve ritenersi assai complesso e delicato.

Credo, onorevoli colleghi, che sia questa la sostanza del disegno di legge in esame, con cui, entro un anno, si darà la migliore sistemazione ad una biblioteca e ad un museo, istituti questi di particolare pregio e di grande utilità per quanti desiderano non solo apprendere la musica, tecnica strumentale, contrappunto e composizione, ma altresì approfondire lo studio della storia della musica in Italia.

Per tale motivo il presente disegno di legge può essere raccomandato per l'approvazione.

**DI ROCCO**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo pienamente col relatore e lo ringrazio per la sua chiara esposizione.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nella cessione in deposito, al Conservatorio di musica «G. B. Martini» del materiale della civica biblioteca musicale di cui all'articolo 2 della convenzione stipulata in data 25 marzo 1942 tra il comune di Bologna e lo Stato ed approvata con legge 26 maggio 1942, n. 666, si intende escluso quello avente un particolare valore storico, documentario e artistico:

a) *Manoscritti*: Codici miniati, manoscritti in notazione neumatica e gregoriana (messali, corali, antifonari, gradualì, salteri, inni, madrigali, cantate, ballate, canzoni sacre e profane); intavolature, musiche vocali e strumentali in notazione moderna, fino a tutto il secolo XVII; autografi (partiture, trattati di musica teorici e tecnici, composizioni vocali e strumentali, lettere);

b) *Stampati*: Incunaboli, edizioni del secolo XVI e del secolo XVII, edizioni rarissime e di eccezionale importanza fino a tutto il XVIII secolo, a giudizio del direttore del Conservatorio, collezioni di libretti melodrammatici fino a tutto il secolo XVIII, incisioni separate.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il materiale di cui sopra non ceduto, andrà a costituire il civico museo bibliogra-

fico musicale e sarà a cura del Comune inventariato, collocato e custodito in appositi locali del Conservatorio attigui alla sala di lettura della biblioteca e provvisto di uno speciale catalogo.

Tale museo, unitamente ai quadri ed agli altri oggetti d'interesse storico ed artistico di proprietà del Comune esistenti nei locali del Conservatorio, sarà affidato ad un funzionario di nomina comunale, che ne curerà la conservazione e provvederà inoltre alla sistemazione ed alla custodia del materiale che in avvenire verrà ad aggiungersi ad esso per via degli acquisti effettuati dal Comune e delle donazioni e dei lasciti disposti in favore del Comune medesimo.

(È approvato).

#### Art. 3.

Gli insegnanti ed allievi del Conservatorio potranno liberamente consultare in sede, per i loro eventuali studi, i materiali del museo suddetto.

(È approvato).

#### Art. 4.

Per le finalità di cui agli articoli che precedono, il Comune si riserva l'uso dei locali situati a sinistra, entrando dalla sala di lettura della biblioteca musicale, escluso l'attuale ufficio del bibliotecario statale. La sala di lettura rimarrà di uso comune per gli studiosi che accedano alla biblioteca od al museo.

Le scaffalature della sala di lettura saranno utilizzate in accordo fra biblioteca e museo.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il materiale bibliografico che, eccettuato quello indicato all'articolo 1, verrà ceduto in deposito temporaneo e gratuito al Conservatorio di musica, sarà inventariato dal Comune e sarà in ogni caso consegnato allo

Stato entro un anno dalla firma della presente convenzione. Le spese di personale e di materiale, che al riguardo si incontreranno, saranno sostenute dal Comune.

(È approvato).

#### Art. 6.

Allo scadere della convenzione, lo Stato provvederà alla integrale restituzione del patrimonio bibliografico ottenuto in deposito gratuito e cederà inoltre in proprietà al Comune tutto il materiale librario acquistato a sue spese nel corso della gestione della biblioteca (riviste, opere in continuazione, libri a stampa e manoscritti), allo scopo di assicurare al Comune la consegna di una biblioteca in perfetta efficienza e aggiornata. Il prezzo di cessione al Comune del materiale bibliografico acquistato dallo Stato sarà determinato, al termine della gestione statale, mediante la compilazione di un inventario e mediante una perizia concordata tra le due parti, tenendo conto del prezzo originario e delle condizioni di conservazione del materiale stesso, nonchè della eventuale fluttuazione dei costi in rapporto al valore corrente della moneta.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il Conservatorio dovrà chiedere preventivo nulla osta al conservatore del museo per ogni temporaneo spostamento, fuori dei locali della biblioteca, del materiale ricevuto in deposito; al riguardo dovranno essere osservate tutte le norme dettate dalle leggi vigenti per la tutela e la conservazione del patrimonio delle biblioteche.

(È approvato).

#### Art. 8.

È riconosciuto il diritto al comune di Bologna di avere un suo rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione del Conservatorio di musica.

(È approvato).

#### Art. 9.

La biblioteca musicale annessa al Conservatorio di musica, dovrà avere la seguente intitolazione esterna, negli atti pubblici e nel patrimonio librario: « Biblioteca Musicale G. B. Martini ».

(È approvato).

#### Art. 10.

La presente convenzione aggiunta si intende e vuole dalle parti che abbia a scadere di pieno diritto contemporaneamente alla convenzione come sopra stipulata il 25 marzo 1942 tra lo Stato ed il comune di Bologna, ove non venga rinnovata di comune accordo per un uguale periodo di anni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari